



PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI FIUMALBO

Numero Progressivo 7

OGGETTO: Tassa rifiuti (TARI) PEF pluriennale 2022-2025. Presa d'atto della revisione del PEF per l'anno 2024 e approvazione delle tariffe TARI 2024.

Deliberazione del
Consiglio comunale

COPIA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:45, in modalità mista, presso la residenza municipale ed in videoconferenza, in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza - Assenza
Nizzi Alessio	SINDACO	Presente
Nizzi Gabriele	Consigliere Comunale	Presente
Nardini Riccardo	Consigliere Comunale	Assente
Landi Diego	Consigliere Comunale	Presente
Berti Alessandro	Consigliere Comunale	Assente
Santi Giacomo	Consigliere Comunale	Presente
Santi Valentina	Consigliere Comunale	Presente in videoconferenza
Petrucci Giacomo	Consigliere Comunale	Presente
Nizzi Simonetta	Consigliere Comunale	Presente
Ballantini Gabriele	Consigliere Comunale	Assente
Santi Diego	Consigliere Comunale	Presente

Totale presenti n. 8

Totale assenti n. 3

Partecipa il Vice Segretario comunale Facchini Dott.ssa Federica.

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. **Nizzi Alessio**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Come previsto dall'art.54 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta .

RICHIAMATO:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone che *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021 ha stabilito che l'approvazione delle tariffe delle tari e dei relativi regolamenti avviene entro il 30 aprile di ogni anno ed è quindi separata dall'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1 comma 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che prevede *“per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio»*.

-l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: *"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

Dato atto:

- di aver proceduto all'elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL ai fini di tenerne conto in sede di verifica di quanto approvato da ATERSIR e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario (PEF) in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147;

- si tratta di una elaborazione avente natura indicativa in quanto effettuata ricorrendo alla tecnica statistica;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

VISTO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

DATO ATTO che l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, i quali delineano l'applicazione di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 DL 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO:

-che l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 in base al quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"

VISTO il Regolamento che istituisce e disciplina, nel Comune di Fiumalbo la Tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 del 27/01/2023;

VISTO inoltre che:

- l'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;
- ai sensi dell'art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013 il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera è disciplinata dall'art.8 del Regolamento TARI; la TARI giornaliera non è stata abolita per le occupazioni destinate ai mercati (c.d. Canone mercatale) come stabilito dall'art. 1 co. 838 L. 160/2019.
- La delibera n.386/2023 di Arera prevede che i Comuni in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi.

TENUTO CONTO che con la presente deliberazione il consiglio comunale prende atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Locale n. 8 del 12 Aprile 2024 e successiva Deliberazione di Consiglio

d'Ambito n. 35 del 15 Aprile 2024;

Di seguito vengono riportati i costi del servizio rifiuti IVA compresa.

PEF approvato da ATERSIR	€ 280.415,00
Incentivi Isola ecologica	€ 3.500,00
Interessi passivi	€ 3.662,00
TOTALE PEF 2024	€ 287.557,00

si prende atto che:

- la somma di € 280.415,00 sono già inseriti nel PEF relativo al 2024 approvato da ATERSIR mentre la somma di € 7.162,00 (di cui € 3.500,00 isola ecologica e € 3.662,00 interessi passivi) vengono approvati in questa sede;
- il dettaglio delle voci di costo è contenuto in documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda;

CONSIDERATO che per la determinazione della produzione riferita delle utenze domestiche e non domestiche:

- è stato adottato secondo le indicazioni del gestore il criterio di stima del quantitativo totale di rifiuto prodotto da utenza domestica fornendo un dato approssimativo di rifiuto pro-capite prodotto dai cittadini stimato tra 0,9 e 1 kg/ab/gg ovvero tra 320 e 370 kg/ab/anno e che il rifiuto da attività non domestico di determinerebbe per differenza rispetto al totale;
- che pertanto è stato moltiplicato il quantitativo di 1 kg/ab/anno per il numero dei residenti, mentre per i non residenti è stato moltiplicato il quantitativo di 1 kg/ab/gg per 35gg medi di permanenza nel comune per due componenti del nucleo familiare (come stabilito nel regolamento della tassa sui rifiuti e sui servizi)
- Che per determinare la produzione riferita alle utenze domestiche (QD) si è quindi moltiplicato la produzione media pro capite riferita alle utenze domestiche (determinata sulla base della stima del quantitativo dei rifiuti fornita dal gestore) per la popolazione presente sul territorio. Per differenza fra la produzione annua di rifiuti (QT) e la produzione riferita alle utenze domestiche (QD) si è ottenuta la produzione riferita alle utenze non domestiche (QND).

CONSIDERATO che la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo

del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che il comma 1, lettera a), l'art 57 bis del D.L 124, estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie, fino a diversa regolamentazione di ARERA.

RITENUTO pertanto opportuno agire sul riequilibrio dei kd e kc per le utenze non domestiche come meglio di seguito specificato:

ai fini della determinazione della tariffa sono stati utilizzati:

- per le utenze domestiche i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999, Ka tabella (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche),
- per le utenze non domestiche ai Kc (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche) di tutte le categorie è stato applicato il coefficiente minimo stabilito nelle tabelle 3b e 4b del DPR 158/99 ad eccezione:

a) delle categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% e delle categorie 5 e 6 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 30% ,per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che per dette categorie i coefficienti individuati dai redattori del D.P.R. 158/1999 siano stati predisposti valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante, condizione impossibile in un comune turistico come il nostro.

VALUTATA inoltre, troppo gravosa per le utenze domestiche l'applicazione della quota variabile su ogni singola pertinenze, l'ufficio ha provveduto a collegare tutte le pertinenze all'utenza uso domestico principale, in modo da applicare solo una volta la quota variabile.

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, il quale stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI , questo organo stabilisce le seguenti scadenza delle rate TARI :

- Prima rata in acconto con scadenza 31/07/2024, utenze domestiche e non domestiche acconto pari al 70% dell'importo dovuto
- Seconda rata a saldo con scadenza 02/12/2024;
- versamento in unica soluzione entro il 31/07/2024;

CONSIDERATO che:

-i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

-i versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28

ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

-in deroga a quanto sopra previsto, in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto potrà essere effettuata utilizzando le tariffe/aliquote già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.

CONSIDERATO che ai sensi dell'*art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019* al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno .

RITENUTO di approvare le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti per l'anno 2024;

ACCERTATO CHE

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica per quanto riguarda la presa d'atto del PEF nonché il parere tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario per le tariffe da adottare;

è stato altresì richiesto il parere tecnico del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale in ordine ai costi inseriti nel Piano Economico finanziario relativo all'anno 2024 approvato con deliberazione di Consiglio Locale n. 8 del 12 Aprile 2024 e successiva Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 35 del 15 Aprile 2024;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE detti pareri, riprodotti nell'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con voti favorevoli unanimi espressi per chiamata nominale

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Locale n. 8 del 12 Aprile 2024 e successiva Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 35 del 15 Aprile 2024;

3) **DI DARE ATTO** che il PEF 2024 ammonta a Euro 287.577,00 (IVA 10% compresa) e il dettaglio delle voci di costo è contenuto in documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda;

4) **SI APPROVANO** in questa sede i costi del servizio rifiuti sostenuti dal Comune che ammontano complessivamente di € 7.162,00 , di cui € 3.500,00 isola ecologica e € 3.662,00 interessi passivi, determinati per il 2024 sulla base dei dati a consuntivo 2022;

5) **SI PRENDE ATTO** che il totale del costo per il servizio rifiuti 2024 da coprire con le entrate TARI sono così determinati:

PEF approvato da ATERSIR	€ 280.415,00
Incentivi Isola ecologica	€ 3.500,00
Interessi passivi	€ 3.662,00
TOTALE PEF 2024	€ 287.557,00

6) **DI IMPUTARE** la percentuale del 20% alle utenze non domestiche e del 80% alle utenze domestiche, utilizzando per la determinazione della produzione riferita alle utenze domestiche (QD) il prodotto derivante dalla moltiplicazione della produzione media pro capite riferita alle utenze domestiche (determinata sulla base della stima del quantitativo dei rifiuti fornita dal gestore) per la popolazione presente sul territorio. Per differenza fra la produzione annua di rifiuti (QT) e la produzione riferita alle utenze domestiche (QD) si è ottenuta la produzione riferita alle utenze non domestiche (QND).

7) **DI APPROVARE** i coefficienti di produttività di seguito specificati:

- **COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (Ka) sono quelli indicati nella tabella 1b del DPR 158/99-
2. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche (Kb) sono quelli minimi indicati nella tabella 2 del DPR 158/99,

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE FISSA: sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99 .

Categoria e attività	Kc coefficiente potenziale
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67
3 Stabilimenti balneari	0,38

4	Esposizioni, autosaloni	0,30
5	Alberghi con ristorante	0,75
6	Alberghi senza ristorante	0,56
7	Case di cura e riposo	0,95
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9	Banche ed istituti di credito	0,55
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42
17	Bar, caffè, pasticceria	1,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03
21	Discoteche, night club	1,04

Fanno eccezione

- le categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% e delle categorie 5 e 6 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 30%, per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che il coefficiente individuato dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stato predisposto valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante, condizione impossibile in un comune turistico.

PARTE VARIABILE: sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) indicati nella tabella 4b del DPR 158/99 .

Categoria e attività	Kd coefficiente
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2 Campeggi, distributori carburanti	5,51
3 Stabilimenti balneari	3,11
4 Esposizioni, autosaloni	2,50
5 Alberghi con ristorante	6,15
6 Alberghi senza ristorante	4,58
7 Case di cura e riposo	7,82
8 Uffici, agenzie, studi professionali	8,21

9	Banche ed istituti di credito	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	19,83
17	Bar, caffè, pasticceria	14,91
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	24,86
21	Discoteche, night club	8,56

Fanno eccezione:

- le categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% e delle categorie 5 e 6 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 30%, per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che il coefficiente individuato dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stato predisposto valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante, condizione impossibile in un comune turistico.

8) Di determinare e approvare per l'anno 2024 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE		
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa €/mq	Quota variabile €
1	0,38369	19,93787
2	0,44763	46,52170
3	0,49331	59,81362
4	0,52985	73,10553
5	0,56639	96,36638
6 o più	0,59380	112,98128
Domestica non residenti/immobile a disposizione (2 componenti)	0,44763	46,52170

UTENZE NON DOMESTICHE			
		Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,31371	0,39658
2	Campeggi, distributori carburanti	0,65684	0,84045

3	Stabilimenti balneari	0,37254	0,47437
4	Esposizioni, autosaloni	0,29411	0,38133
5	Alberghi con ristorante	1,04898	1,34076
6	Alberghi senza ristorante	0,78429	0,99908
7	Case di cura e riposo	0,93134	1,19280
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,98036	1,25229
9	Banche e istituti di credito	0,53920	0,68639
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85291	1,08450
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,04898	1,34228
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,70586	0,89994
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,90193	1,15162
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,42155	0,53386
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53920	0,68639
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,37246	3,02471
17	Bar, caffè, pasticceria	1,78425	2,27425
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,72543	2,20104
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,50975	1,92038
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,97048	3,79194
21	Discoteche, night club	1,01957	1,30567

9) Di disporre che:

- la prima rata in acconto avrà scadenza 31/07/2024, e sarà pari al 70% dell'importo dovuto, la seconda rata a saldo avrà scadenza il 02/12/2024 e il versamento in unica soluzione avrà scadenza 31/07/2024

CONSIDERATO che:

- in questa sede sono approvate le tariffe applicabili per l'anno in corso e le stesse, appena la delibera sarà esecutiva, saranno immediatamente pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

- la quantificazione del tributo dovuto è effettuata utilizzando le tariffe deliberate in data odierna per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti.

10) DI PRENDERE ATTO che sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992 così come confermato dall'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;

11) DI PRENDERE ATTO dal 2024 sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti saranno applicate le due componenti perequative previste dalla delibera n.386/2023 di Arera;

12)DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

13)DI DICHIARARE con separata votazione favorevole unanime espressa per chiamata nominale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(F.to Nizzi Alessio)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Facchini Dott.ssa Federica)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Copia della presente viene pubblicata oggi all'albo pretorio del Comune, con N. Reg. Pubbl. 237, per 15 giorni consecutivi.

Fiumalbo, li 02-05-2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Barbati Eugenia)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fiumalbo, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Barbati Eugenia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 13-05-2024

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Fiumalbo, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Barbati Eugenia)
